Codice A1901A
D.D. 7 luglio 2020, n. 179
Contratto di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020. Subentro di PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR S.r.l. in luogo di PWC ADVISORY S.p.A. - Presa d'atto.

ATTO DD 179/A1901A/2020 DEL 07/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1901A - Gestione amministrativa e finanziaria

OGGETTO: Contratto di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020. Subentro di PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR S.r.l. in luogo di PWC ADVISORY S.p.A. - Presa d'atto.

Con determinazione del responsabile del settore "Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici" della direzione "Affari istituzionali e Avvocatura" n. 178 del 14/7/2016 è stato aggiudicato il servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale, finanziato sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) - programmazione 2014–2020 - all'associazione temporanea di imprese (di seguito: A.T.I.) ECOTER S.r.l. - POLIEDRA S.p.A. - PWC ADVISORY S.p.A. - DTM S.r.l., corrente in Roma, Viale XXI Aprile, 81, per l'importo complessivo di € 4.000.000,00 (oltre I.V.A. 22%).

In data 4 ottobre 2016 è stato stipulato il contratto con l'A.T.I. appaltatrice (repertorio n. 287 del 3/10/2016), registrato all'Agenzia delle Entrate il 7 ottobre 2016.

In data 11 giugno 2019, l'A.T.I. appaltatrice è stata nominata responsabile del trattamento esterno dei dati personali, a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e, pertanto, con apposita appendice contrattuale in pari data, è stato modificato il contratto d'appalto sopra citato, con la sostituzione dell'originario art. 23 con gli attuali artt. 23 e 23-*bis* del contratto in essere.

In data 8 gennaio 2020, la società "PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l." (di seguito: PwC Public Sector) ha comunicato a questa Amministrazione la sua nuova costituzione per avvenuta scissione dalla società "PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.", con conseguente cessione alla nuova società de «i *contratti in corso di esecuzione di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A"*», tra i quali, per quel che qui interessa, quello di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di gestione del POR-FESR 2014-2020, *«unitamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a tutti i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alle relative gare aggiudicate alla Società Scissa, nonché il relativo fatturato a far data dalla efficacia della scissione relativo ad ogni contratto indicato nel menzionato elenco allegato, al fine di garantirne la regolare*

prosecuzione ed esecuzione» (nota inviata via PEC, ns. prot. ricezione n. 106 del 09/01/2020).

Il Settore scrivente ha formulato alla società scissa e alla società subentrante una serie di rilievi formali in ordine al contenuto della comunicazione ricevuta, relativi ad alcune discrasie tra quanto dichiarato dalla società e le risultanze delle visure camerali e dell'atto di scissione (ns. nota prot. n. 1046 del 31/01/2020).

PwC Public Sector ha risposto ai rilievi mossi correggendo le incongruenze e presentando documentazione integrativa, con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 11 febbraio 2020 (ns. prot. ricezione n. 1517 in pari data). In conseguenza di ciò, il Settore scrivente, nella persona del direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito: D.E.C.), ha avviato i controlli sul soggetto subentrante prescritti all'art. 116 d.lgs. 163/2006, in particolare la verifica dei requisiti soggettivi ex art. 38, c. 1 lettere b) e c) del medesimo decreto e la richiesta della documentazione antimafia ex art. 91 d.lgs. 159/2011 relativamente alle persone fisiche che rivestono particolari cariche nella società . Non si è proceduto, per ora, agli ulteriori controlli sui requisiti generali della società indicati al citato art. 38 (es. presenza di procedure fallimentari o concorsuali, regolarità contributiva e fiscale ecc.) in quanto, trattandosi di società appena costituita, l'esito degli stessi non avrebbe potuto che essere negativo sulla sussistenza di cause interdittive e, dunque, non utile. A tali controlli si provvederà più avanti (allo scadere di almeno un esercizio contabile).

Nelle more dei controlli citati, sono stati emanati i decreti-legge nn. 18/2020 e 23/2020 (convertiti con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi nn. 27/2020 e 40/2020), che hanno sospeso i termini dei procedimenti amministrativi in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (art. 103 del d.l. 18/2020 e art. 37 del d.l. 23/2020).

I controlli ex art. 38 c. 1 lett. b) e c) d.lgs. 163/2006 si sono conclusi favorevolmente non risultando iscrizioni nel Casellario giudiziale per alcuna delle persone controllate, come attestato dal D.E.C.

Le informazioni antimafia, invece, non sono ancora pervenute. In data 21 aprile l'Amministrazione ha inviato un sollecito alla Prefettura, non ricevendo riscontro e il 15 giugno è scaduto il termine di trenta giorni dalla richiesta (effettuata tramite la banca dati antimafia), come prorogato dai dd.ll. 18/2020 e 23/2020 citati, decorso il quale il codice antimafia consente di procedere sotto condizione risolutiva.

Nelle more del procedimento sopra riportato, l'ATI appaltatrice ha inviato (in data 24/02/2020) la relazione e i documenti relativi al X stato di avanzamento lavori (c.d. SAL), riportante le attività svolte nel periodo 10 ottobre 2019 – 10 febbraio 2020, che è risultato regolare (nota a firma del DEC datata 28/02/2020), consentendo la fatturazione da parte delle singole imprese componenti l'ATI. L'ultima di tali fatture è pervenuta in data 27 aprile 2020.

Il contratto di assistenza tecnica prevede, all'art. 13, che i pagamenti delle fatture siano effettuati mediante unico bonifico a favore della società capogruppo mandataria. In relazione alla fattura ricevuta da PwC Public Sector s.r.l., non è stato possibile finora procedere al pagamento perché il subentro non era efficace nei confronti di questa stazione appaltante nelle more dei controlli sopra citati. Per evitare di dilazionare il pagamento del corrispettivo dovuto alle altre società nei confronti delle quali non vi erano ragioni ostative, in considerazione sia dell'obbligo di rispetto dei termini di pagamento previsti dal d.lgs. 231/2002 che della situazione generalizzata di difficoltà finanziaria delle imprese nell'emergenza sanitaria da Covid-19, si è sospeso il pagamento della sola fattura di PwC Public Sector, disponendo invece il pagamento delle altre fatture.

Essendo ora decorso il termine previsto dal codice antimafia senza ulteriori notizie dalla Prefettura

(risultando la richiesta nella banca dati antimafia ancora “in istruttoria” alla data del 30 giugno) e concluse le altre attività di controllo prima citate, è possibile constatare che il subentro di PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. in luogo della società PWC ADVISORY S.p.A. nel contratto di assistenza tecnica in argomento è divenuto produttivo di effetti nei confronti della scrivente stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 116 d.lgs. 163/2006. Per il combinato disposto dell’art. 116 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 92, c. 3 d.lgs. 159/2011, l’efficacia del subentro è, peraltro, risolutivamente condizionata all’eventuale sopravvenienza di informazioni antimafia interdittive con riguardo ad alcuna delle persone fisiche per le quali sono state richieste tali informazioni (ai sensi dell’art. 85 del codice antimafia).

Il subentro nel rapporto contrattuale in essere è automatico e, trattandosi di modifica esclusivamente soggettiva, non richiede una variazione espressa del contratto, come risulta dall’art. 116 d.lgs. 163/2006 e dalle norme del codice civile sulla scissione societaria e sul trasferimento d’azienda. Solo per quanto concerne la cauzione definitiva prestata dall’A.T.I. appaltatrice a garanzia della corretta esecuzione del contratto, trattandosi di contratto che coinvolge un soggetto terzo si è ritenuto preferibile richiedere alla società subentrante un aggiornamento della fideiussione (che sarà apportata mediante una appendice alla stessa, come da prassi delle imprese assicuratrici), per prendere atto formalmente della variazione intervenuta. Si è in attesa della documentazione (che non condiziona il subentro).

Occorre, inoltre, dare atto che:

- le registrazioni contabili in spesa riferite al contratto in argomento, contenute nella propria precedente Determinazione n. 633 del 21 dicembre 2018, sono state assunte a favore della classe di beneficiari presente nell’applicativo “Contabilia” come “*RTIA16 gara*” composta da “ECOTER S.r.l. - POLIEDRA S.p.A. - PWC ADVISORY S.p.A. - DTM S.r.l.”;
- la suddetta classe di beneficiari deve essere modificata limitatamente a quanto concerne la società “PWC ADVISORY S.p.A.” che viene sostituita con la società “PRICEWATERHOUSECOOPERS Public Sector S.r.l.”

Per quanto riguarda, invece, il pagamento della fattura emessa dalla società subentrante e riferita alle attività rendicontate nel X SAL dall’A.T.I. appaltatrice (attività svolte nel periodo 10 ottobre 2019 – 10 febbraio 2020), nonostante la richiesta della società subentrante (contenuta nella comunicazione di avvenuta scissione dell’8/1/2020, sopra citata) di liquidare le fatture emesse prima o dopo la suddetta comunicazione, rispettivamente, alla società scissa e a quella subentrante, poiché la fattura in argomento si riferisce al corrispettivo di attività svolte in parte dalla società scissa (precedente contraente), si è ritenuto preferibile, a maggior garanzia dell’Amministrazione, richiedere un’apposita liberatoria alla società scissa, liberatoria pervenuta in data 3 luglio 2020.

La presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
- l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.
- la legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - legge di stabilità regionale 2020)
- la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022)
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 16-1198 del 3 aprile 2020 (Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.)
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
- la propria precedente Determinazione n. 633 del 21 dicembre 2018, ad oggetto "Servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'AdG del POR FESR 2014/2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" Reg.(UE) n.1303/2013 (CIG 63537142A9 - CUP J11E15000280009). Registrazioni contabili in spesa per euro 3.172.000,00 sui capitoli 139052-139054-139056 annualita' 2019-2023, a favore dell'ATI ECOTERPOLIEDRA-PWC ADVISORY-DTM."

DETERMINA

- di prendere atto del subentro della società "PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR S.r.l." in luogo del precedente contraente "PWC ADVISORY S.p.A." nel contratto di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di gestione del programma operativo regionale, finanziato sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) - programmazione 2014–2020, senza necessità di formali variazioni al contratto ai sensi dell'art. 116 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come precisato in premessa;
- di acquisire dalla società subentrante un aggiornamento formale della cauzione definitiva;
- di dare atto che l'efficacia del subentro è risolutivamente condizionata all'eventuale sopravvenienza di documentazione antimafia interdittiva, ai sensi e per gli effetti previsti all'art. 92, c. 3 d.lgs. 159/2011;
- di dare atto che la classe di beneficiari presente nell'applicativo "Contabilia" come "*RTIA16 gara*", a favore della quale sono state assunte le registrazioni contabili in spesa riferite al contratto in argomento, contenute nella propria precedente Determinazione n. 633 del 21 dicembre 2018, deve essere modificata limitatamente a quanto concerne la società "PWC ADVISORY S.p.A.", che viene sostituita con la società "PRICEWATERHOUSECOOPERS Public Sector S.r.l.";
- di dare atto che, essendo pervenuta la liberatoria richiesta alla società scissa, è possibile procedere al pagamento della fattura PA379 del 9 aprile 2020 emessa dalla società subentrante PRICEWATERHOUSECOOPERS Public Sector S.r.l. con riferimento alle attività rendicontate nel X SAL relativo alle attività svolte nel periodo 10 ottobre 2019 – 10 febbraio 2020.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario,

per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12/10/2010 nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 23, comma 1, lett. b) e 37, c. 1 lett. a) del d.lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1901A - Gestione amministrativa e finanziaria)
Firmato digitalmente da Michelina Di Candia